



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PARCO DELLE CINQUE
TERRE
prot. del. 17/07/2013
numero: 0000005919 - P / 1

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 44 DEL 17.07.2013

Statuto del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii. che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTO il D.M. del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 novembre 2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB-DEC-2012-0000150 del 1 agosto 2012 relativo alla nomina del C.V. (CP) Vittorio Alessandro a Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 1 settembre 2012;

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DRC/DPN/1628 del 29 agosto 2005 di adozione dello Statuto medesimo;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 dell'8 giugno 2011 avente ad oggetto "Statuto";

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0038864/PNM del 17.06.2013 nella quale si invita questo Ente Parco ad aggiornare le previsioni statutarie in forza delle modificazioni legislative previste dal D.P.R. datato 16 aprile 2013, in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0039941/PNM del 02.07.2013 nella quale si comunica l'avvenuta pubblicazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26.06.2013;



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



RITENUTO pertanto opportuno apportare al vigente Statuto dell'Ente le modifiche indicate dall'art.1 del sopraccitato Decreto;

VISTO l'Allegato A) alla presente Deliberazione nel quale sono evidenziati gli articoli da modificare, nonché i testi adeguati alle prescrizioni legislative previste dall'art.1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73;

PRESO ATTO delle modifiche apportate ai seguenti articoli: art. 7 comma 1, art. 12 comma 2, art. 16 comma 1, art. 17 commi 2, 3, 4, 5 e 6, art. 18 comma 1, art. 19, commi 2 e 3, art. 20 comma 2, art. 21 comma 2, art. 23 comma 2 e art. 26 comma 1;

PRECISATO che sull'elaborato di modifica dello Statuto dell'Ente Parco sopra indicato è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione tenutasi il 16 luglio 2013, verbale n. 72;

PRESO ATTO che sull'elaborato di modifica dello Statuto dell'Ente Parco sopra indicato la Comunità del Parco, in data 17 luglio 2013, con verbale n. 4, ha espresso parere favorevole;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche legislative apportate allo Statuto del Parco Nazionale delle Cinque Terre;

VISTO l'elaborato relativo ai testi definitivi degli articoli modificati dello Statuto che viene allegato alla presente Deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- Di approvare le premesse del presente atto che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- Di prendere atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, con Verbale n. 72, in data 16 luglio 2013, ha espresso parere favorevole all'approvazione delle modifiche di adeguamento dello Statuto dell'Ente al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73;
- Di prendere atto che la Comunità del Parco, in data 17 luglio 2013, con verbale n. 4, ha espresso parere favorevole alla approvazione delle modifiche di adeguamento dello Statuto dell'Ente al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73;
- Di prendere atto che è stato espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto;
- Di approvare le modifiche di adeguamento dello Statuto dell'Ente a quanto prescritto dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73, così come indicate nell'Allegato A);



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



- Di approvare il testo definitivo degli articoli dello Statuto, così come indicato nell'Allegato B);
- Di trasmettere il presente provvedimento alle amministrazioni vigilanti.

Letto, approvato e sottoscritto



Il Presidente
Dr. Vittorio Alessandro

Allegato A)

STATUTO VIGENTE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 42 DEL 08.06.2011	MODIFICHE ALLO STATUTO
MODIFICA art. 7, comma 1, dello Statuto (rif. comma 4, art. 9. L. 394/91)	
<p>1. - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dai membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita la Regione Liguria, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del Parco, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- cinque su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato;- due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico - ambientale;- due su designazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei, della Società Botanica Italiana, dell'Unione Zoologica Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Università degli Studi con sede nella provincia nel cui territorio ricade il Parco: in caso di designazione di un numero superiore a due, la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;- uno su designazione del Ministro per le Politiche Agricole;- due su designazione del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.	<p>1 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quattro su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato;b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;c) uno su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;d) uno su designazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;e) uno su designazione dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).
INSERIMENTO comma 1-bis all'art.7 dello Statuto e conseguente eliminazione del comma 5: (rif. comma 5, art. 9. L. 394/91)	
<p>Comma 5, art.7 dello Statuto, cancellato: I consiglieri nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di sindaco di un Comune, oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del consiglio direttivo in caso di cessazione della predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione.</p>	<p>1-bis - Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'Ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità' del Parco: Sindaci di un Comune oppure Presidenti di una Comunità' Montana, di una Provincia o di una Regione presenti nella Comunità' del Parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo e il conseguente rinnovo, entro</p>

Allegato A)

	quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli Assessori e dei Consiglieri degli stessi Enti.
MODIFICA art. 12, comma 2, dello Statuto (rif. comma 6, art. 9. L. 394/91)	
2. - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il vice-Presidente ed una Giunta Esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.	2. - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità' del Parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente. L'elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.
MODIFICA art. 16, comma 1, dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
1. - La Giunta Esecutiva è composta: a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede; b) dal Vicepresidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto; c) da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica dei quali almeno due espressione dei membri eletti dalla comunità del Parco.	1. - La Giunta Esecutiva è composta: a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede; b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto; c) da un membro eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica, espressione dei membri eletti dalla Comunità del Parco.
MODIFICA art. 17, commi 2, 3, 4, 5 e 6 dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
2. - L'elezione degli altri tre membri avviene a votazione palese, nominativo per nominativo. 3. - Per la loro elezione è necessario che ogni singolo componente ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del consiglio assegnati. 4. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista di cui al comma 3, la votazione si ripete con le stesse modalità per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero di voti previsti per tre volte, nella successiva seduta sono eletti a votazione palese, nominativo per nominativo, i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano d'età. 5. - I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente e per il Vice – Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata in forma palese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo assegnati. 6. - In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva, con le modalità previste dai commi precedenti, in una	2. - L'elezione del membro avviene a votazione palese, nominativo per nominativo. 3. - Per la sua elezione è necessario che ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del Consiglio assegnati. 4. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista di cui al comma 3, la votazione si ripete con le stesse modalità per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero di voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto a votazione palese, nominativo per nominativo, il Consigliere che abbia riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano d'età. 5. - Il membro della Giunta Esecutiva può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata in forma palese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo assegnati. 6. - In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del nuovo componente la Giunta Esecutiva, con le modalità previste dai commi precedenti, in una successiva seduta da tenersi entro venti giorni.

Allegato A)

successiva seduta da tenersi entro venti giorni.	
MODIFICA art. 18, comma 1 dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
1. - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.	1. - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta il Vice presidente o l'altro membro: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
MODIFICA art. 19, commi 2 e 3 dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente: in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro presente più anziano di età. 3. - La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.	2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. 3. - La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
MODIFICA art. 20, comma 2 dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
2. - Ogni membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.	2. - Il membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.
MODIFICA art. 21, comma 2 dello Statuto (rif. modifica numero componenti giunta esecutiva)	
2. - Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.	2. - Le dimissioni del Presidente o di altro componente la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
MODIFICA art. 23, comma 2, dello Statuto (rif. comma 10, art. 9. L. 394/91)	
2. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità generale dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	2. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità' dell'Ente Parco, approvati dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità' di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti,

Allegato A)

	dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.
MODIFICA art. 26, comma 1, dello Statuto	
<p>1. - Al Presidente dell'Ente, al Vice - Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché spetta, per ogni seduta, e per non più di uno al giorno rispettivamente del Consiglio e della Giunta alla quale partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate. Ai revisori, secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 9, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ogni partecipazione alle sedute di Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. - Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.</p> <p>Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva non sono corrisposti gettoni di presenza.</p>

Allegato B)

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato;
- b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
- c) uno su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- d) uno su designazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- e) uno su designazione dell'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).

1-bis - Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'Ambiente.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio Direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità' del Parco Sindaci di un Comune oppure Presidenti di una Comunità' Montana, di una Provincia o di una Regione presenti nella Comunità' del Parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli Assessori e dei Consiglieri degli stessi Enti.

2. - In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.

3. - Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

4. - Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

Art. 12

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. - Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite: inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza.

2. - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità' del Parco ed una giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il

Allegato B)

Presidente. L'elezione del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 17.

3. - La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali:

- a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco sentito il parere della Comunità del Parco e delibera ogni sua revisione;
- b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice-Presidente e la Giunta Esecutiva;
- c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394/91;
- h) indica i criteri per la predisposizione del Piano del Parco di concerto con la Comunità del Parco e delibera sulla proposta di piano per il Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394
- i) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, avviato dalla Comunità del Parco;
- l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone le azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Art. 16

GIUNTA ESECUTIVA: COMPOSIZIONE

1. - La Giunta Esecutiva è composta:

- a) dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
- b) dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
- c) da un membro eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica, espressione dei membri eletti dalla Comunità del Parco.

2. - Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete :

- a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.

3. - Di ciascuna deliberazione della Giunta esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo, da parte del Presidente, nella prima seduta utile successiva del Consiglio medesimo.

Allegato B)

Art. 17

ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta, dopo l'avvenuta elezione del Vice Presidente.
2. - L'elezione del membro avviene a votazione palese, nominativo per nominativo.
3. - Per la sua elezione è necessario che ottenga la maggioranza dei voti favorevoli dei membri del Consiglio assegnati.
4. - Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista di cui al comma 3, la votazione si ripete con le stesse modalità per altre due volte in sedute distinte. Qualora non si raggiunga il numero di voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto a votazione palese, nominativo per nominativo, il Consigliere che abbia riportato il maggior numero dei voti ed in caso di parità il più anziano d'età.
5. - Il membro della Giunta Esecutiva può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata in forma palese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo assegnati.
6. - In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del nuovo componente la Giunta Esecutiva, con le modalità previste dai commi precedenti, in una successiva seduta da tenersi entro venti giorni.

Art. 18

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta il Vice presidente o l'altro membro: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. - Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. - L'avviso di convocazione deve essere o notificato a mano o trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo telegramma, fax o email.
4. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

Art. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente.
3. - La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Allegato B)

4. - Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
5. - Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.
6. - Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
7. - La Giunta Esecutiva può adottare un proprio Regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

VERBALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

1. - Il Direttore dell'Ente Parco partecipa, in qualità di Segretario, alle riunioni della Giunta Esecutiva e sottoscrive il relativo verbale con il Presidente o, in sua assenza, con chi presiede la seduta.
2. - Il membro della Giunta Esecutiva ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constare del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. - Qualora l'estensore della deliberazione sia un funzionario dell'Ente Parco diverso dal Direttore, l'atto deliberativo dovrà riportarne anche la firma.
4. - Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le deliberazioni, una volta adottate, sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi e, fatta salva la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
5. - Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi di esecutività ed agli altri estremi eventuali ed atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Art. 21

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA

1. - Nel caso di cessazione dalle funzioni di singoli componenti la Giunta Esecutiva, diversi dal Presidente, a causa di dimissioni, revoca o decadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con le modalità previste agli articoli 15 e 17.
2. - Le dimissioni del Presidente o di altro componente la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. - In caso di *vacatio* funzionale della Giunta Esecutiva, le funzioni sono assunte dal Presidente.

Art. 23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. - Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è composto da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato

Allegato B)

ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti: i tre componenti il Collegio sono designati, rispettivamente, due dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, ed uno dalla Regione Liguria.

2. - Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco, approvati dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Ambiente.

In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 26

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

1 - Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva non sono corrisposti gettoni di presenza.

2. - Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. - Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta un gettone di presenza la cui misura è determinata dal consiglio ed il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.


4. - Dal primo mese successivo all'avvenuta approvazione del presente statuto, gli emolumenti spettanti sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo nei termini stabiliti dalla Legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Allegato alla Deliberazione n. 44 del 17 luglio 2013


Oggetto: Statuto del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73

IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO

In merito alla Deliberazione n. 44 del 17.07.2013 esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e regolarità amministrativa dell'atto.



Il Coordinatore Amministrativo
Ing. Patrizio Scarpellini



A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Patrizio Scarpellini.